

AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ATS Pavia

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA

Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N.744/DGi DEL 21/09/2023

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Lorella CECCONAMI

OGGETTO: Determinazioni in ordine alle disposizioni di cui alla DGR n. XII/715 del 24/7/2023 - PNRR Missione 6 Salute Componente 1- Investimento 1.2 - Sub investimento 1.2.1 "Assistenza domiciliare" - Stipula contratti di scopo per gli Enti gestori di C-DOM, CPDOM e RSA Aperta già a contratto.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO

Dr. Stefano BONI
(Facente Funzioni)

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Silvia LIGGERI

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Direttore Dipartimento PAAPSS Dr. Stefano Boni

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Dir. Amm.vo. Res. SSD Gestione dei Contratti con gli
Erogatori Dr.ssa Valentina Poggi

Coll. Amm.vo Titolare di incarico di funzione Sig.ra Alessandra
Gobetti

L'anno 2023 addì 21 del mese di Settembre

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'ATS di Pavia;

Vista la DGR XI/5201 del 07 settembre 2021 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'ATS di Pavia;

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- richiamati:

* il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 6 "Salute", che per la parte che qui interessa, alla Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" – Investimento 1.1: "Case della Comunità e presa in carico della persona" prevede l'investimento 1.2: "Casa come primo luogo di cura e Telemedicina" e il subinvestimento 1.2.1 "Assistenza domiciliare";

* il D.M. n. 77 del 23 maggio 2022 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" in particolare il paragrafo 10) sull'Assistenza Domiciliare (ADI);

* il D.D.G. n. 5702 del 18/04/2023 con il quale il Referente Unico Regionale, incaricato da Regione Lombardia, al fine di vigilare sull'attuazione dell'obiettivo PNRR sopra descritto, ha delegato le ATS e le ASST al perseguimento dello stesso mediante il concorso di tutta la rete d'offerta delle cure domiciliari C-Dom, (compresa quella erogata in regime di RSA aperta), delle cure palliative domiciliari CP-Dom e mediante l'attuazione del progetto di sorveglianza domiciliare da realizzarsi attraverso il raccordo a livello distrettuale, dell'attività dei MMG e degli infermieri di comunità (IfeC);

* la nota protocollo G1.2023.0012092 del 30/03/2023, con la quale Regione Lombardia ha definito per singolo territorio di ATS e ASST i target intermedi e finali delle prese in carico per cure domiciliari di persone over 65 anni;

* il decreto aziendale n. 271/DGi del 13.4.2023 ad oggetto: "Investimenti PNRR- Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1- Assistenza domiciliare - Nomina Responsabile di Progetto ADI - Cup:E89G21000020006", con il quale l'ATS di Pavia ha nominato il Direttore del Dipartimento PIPSS, Dott.ssa Loredana Niutta, quale responsabile del progetto ADI, incaricando il Dipartimento PAAPSS ad assicurare il supporto necessario, per quanto di competenza, all'attuazione di detto progetto;

- preso atto di quanto disposto dalla DGR n. XII/715 del 24.7.2023 ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione della DGR XII/430 del 12/06/2023 recante "PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6 salute componente 1 - investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 – assistenza domiciliare - relativamente all'incremento del numero di prese in carico in cure domiciliari di persone over 65 anni secondo i target definiti dal dm 23 gennaio 2023 (G.U. 55 del 6 marzo 2023) attraverso la stipula di contratti di scopo a valere sulle risorse di PNRR ripartite dal medesimo decreto nel quadro della cornice regolatoria del DM 77/2022 – codice cup di progetto E89G21000020006", con la quale Regione Lombardia ha, fra l'altro:

- approvato gli allegati 1, 2 e 3 recanti:

* all. n. 1 ad oggetto "Determinazioni in ordine ai contratti di scopo per l'erogazione di cure domiciliari per concorrere alla realizzazione dei target legati all'obiettivo di investimento di PNRR Missione 6 componente 1 sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)» – e riparto tra le ATS delle risorse 2023 di PNRR – seconda annualità - nell'ambito dello stanziamento previsto per il 2023 per regione Lombardia dal DM del 23 gennaio 2023 (GU n. 55 del 6 marzo 2023)", con il quale sono state approvate le seguenti determinazioni:

1. programmazione dell'importo fino a complessivi euro 132.587.192,00 di risorse PNRR destinate all'acquisto di cure domiciliari attraverso la rete di offerta pubblica e privata accreditata ex DGR XI/6867/2022, compresa l'erogazione di cure domiciliari in regime di RSA aperta e dalla rete pubblica e privata accreditata per l'erogazione di cure palliative domiciliari, da assegnarsi progressivamente con successivi atti alle ATS valutando l'avanzamento nella realizzazione degli obiettivi programmati;

2. regolamentazione delle azioni per la realizzazione dell'obiettivo di investimento di PNRR Missione 6 Componente 1 Subinvestimento 1.2.1 attraverso specifici contratti di scopo e riparto tra le ATS del budget pari a complessivi euro 65.145.434,00 a valere sull'assegnazione delle risorse di PNRR prevista sull'annualità 2023 da ripartirsi tra le tipologie di cure domiciliari come segue:

- * euro 41.645.615,00 per C-Dom
- * euro 15.461.099,00 per CP Dom
- * euro 8.038.720,00 per RSA aperta;

* all. n. 2A) ad oggetto: "schema tipo di contratto di scopo per l'acquisto di cure domiciliari a valere sulle risorse di PNRR di cui alla DGR XII/715 del 24.7.2023 per concorrere all'attuazione dell'obiettivo di investimento PNRR M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura";

* all. n. 2 B) ad oggetto : "Scheda di budget Contratto di scopo PNRR M. 6 C. 1 SUB-INVESTIMENTO M6C1 1.2.1 «CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA» CUP E89G21000020006";

* all. n. 3 ad oggetto : "ULTERIORI DETERMINAZIONI NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE DI CUI ALLA DGR XI/6867/2022";

- stabilito che, qualora le risorse di PNRR, oggetto della DGR n. XII/715/2023, non siano interamente utilizzate nell'esercizio 2023, saranno destinate alla copertura dei costi sostenuti nell'anno successivo;

- previsto che le ATS procedano a destinare il volume delle risorse di PNRR 2023 definito da Regione Lombardia, in applicazione dei criteri di cui all'allegato n. 1 paragrafi 2 e 3;

- con la sopra richiamata DGR, Regione Lombardia ha disposto, altresì, che i contratti di scopo sul PNRR siano diretti all'erogazione di cure domiciliari a favore di persone over 65 anni e che pertanto, qualora stipulati con nuovi enti gestori titolari del solo contratto di scopo, gli stessi siano finalizzati esclusivamente alla presa in carico in cure domiciliari di persone over 65 anni, all'esito della manifestazione di interesse, qualora, invece siano stipulati con enti gestori titolari del contratto ordinario, le risorse PNRR potranno essere "movimentabili" esclusivamente all'esaurimento del budget costituito sulle risorse ordinarie di FSR;

- Regione ha inoltre previsto che i budget annuali definiti per gli enti gestori a valere sulle risorse PNRR non comportino effetti di storicizzazione sugli esercizi successivi e che il livello di assegnazione delle risorse PNRR alle ATS dipenderà dall'effettiva dinamica del numero di prese in carico di over 65 anni in rapporto all'obiettivo definito a livello nazionale per Regione Lombardia:

- Regione ha anche disposto la proroga al 31.12.2023 del termine relativo ai requisiti 4.2AC e 2.6AC previsto nell'all. 1 della DGR n. XI/6867/2022 relativi al sistema informativo, in quanto si è dovuto tenere conto delle tempistiche legate al pieno sviluppo del sistema Sistema di Gestione Digitale del Territorio (SGDT) di cui alla DGR n. XI/5872/2022, con particolare riferimento al perfezionamento delle integrazioni con i sistemi esterni e alla messa a disposizione delle funzionalità per la gestione della spesa legata alle cure domiciliari;

- considerato che la programmazione prevede un incremento teorico, al 31.12.2025, del 62% dell'attuale budget delle C-Dom, delle CP Dom e della RSA Aperta, Regione ha disposto che il budget complessivo per tipologia di cure domiciliari venga ripartito per ATS in applicazione dei seguenti parametri:

- per il 70%, in base al numero di pazienti richiesto dall'obiettivo di target intermedio netto di PNRR 2023 assegnato alle singole ASST, consolidato per ATS di afferenza;
- per il 30%, per compensare le ASST che presentano una dotazione di budget inferiore alla media regionale per quella specifica tipologia di cure domiciliari rispetto agli over 65 anni del relativo territorio;

- sulla base dei sopra richiamati criteri, Regione Lombardia, ha attribuito ad ATS di Pavia a fronte del budget complessivo pari ad euro 65.145.434,00, un importo di euro 3.939.481,00 così ripartito:

* quota del 70% (tot. euro 2.728.164,00): euro 1.744.037,00 per C-Dom, euro 647.481,00 per CP-Dom, euro 336.646,00 per RSA aperta;

* quota del 30% (tot. euro 1.211.317,00): euro 972.140,00 per C-Dom, euro 239.177,00 per CP-Dom, euro 0 per RSA aperta;

- evidenziato che il volume di budget (pari ad euro 3.939.481,00) secondo quanto stabilito dalla sopra richiamata DGR dovrà essere assegnato dall' ATS di Pavia agli enti gestori di cure domiciliari per la sottoscrizione di contratti di scopo PNRR, distinti per tipologia di cure domiciliari, prevedendo che:

- una quota, pari al 20% delle risorse 2023 del PNRR assegnate a questa ATS, sia destinata alla contrattualizzazione, attraverso apposita manifestazione di interesse, di nuovi enti gestori di cure domiciliari ovvero a gestori già a contratto con questa ATS che, dopo la riclassificazione, abbiano esteso il proprio perimetro di accreditamento oltre i distretti di precedente contrattualizzazione;
- la restante quota (80%) sia destinata da questa ATS agli enti gestori già a contratto, ai quali è stata inoltrata nota di invito ad aderire all'obiettivo di PNRR e che abbiano comunicato, entro il termine del 8/9/2023, la propria eventuale adesione all'obiettivo di PNRR procedendo conseguentemente alla sottoscrizione del

contratto di scopo e della relativa scheda di budget;

- con riferimento a quanto sopra indicato, la quota destinata all'ATS di Pavia per gli Enti erogatori già a contratto, pari a complessivi euro 3.151.585,00, è stata così ripartita:

* euro 2.172.942,00 per C-Dom, euro 709.326,00 per CP-Dom, euro 269.317,00 per RSA aperta;

- pertanto, in attuazione delle indicazioni regionali sopra dettagliate ed esplicitate, questa ATS, con Decreto n. 733/DGi del 14/09/2023,

1. ha indetto manifestazione di interesse per gli enti erogatori pubblici e privati accreditati non a contratto, al fine di individuare gli enti idonei, con i quali sottoscrivere appositi contratti di scopo, per garantire la presa in carico in cure domiciliari C-Dom, cure palliative domiciliari CP-Dom e RSA aperta di pazienti over 65 anni;

2. ha preso atto delle adesioni alla partecipazione all'obiettivo di PNRR degli enti erogatori a contratto di cure domiciliari, cure palliative domiciliari e RSA aperta, pervenute entro le ore 12.00 dell' 8/09/2023 per un totale di n. 31 Enti Gestori;

- a seguito delle verifiche effettuate dalla SSD Gestione dei contratti con gli erogatori sulle n. 31 adesioni pervenute, da parte degli enti gestori a contratto, è stata rilevata l'inappropriatezza dell'istanza di adesione presentata dall'ente gestore "Comune di Ferrera Erbognone", in quanto, pur trattandosi di un ente pubblico accreditato già a contratto, non risulta essere contrattualizzato per il setting assistenziale di RSA Aperta, per il quale ha proposto la sua candidatura;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di escludere, a seguito delle verifiche effettuate dalla SSD Gestione dei contratti con gli erogatori, la domanda dell'Ente gestore "Comune di Ferrera Erbognone" in quanto, pur avendo presentato la domanda di adesione entro i termini stabiliti, non risulta a contratto per la RSA Aperta e pertanto non può partecipare alla ripartizione dei fondi dell'80% consentita soltanto agli Enti già a contratto;

- di approvare l'elenco degli Enti Gestori a contratto risultati idonei (n. 30) e il relativo piano di riparto delle risorse, di cui all'All. n. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di stipulare e sottoscrivere con n. 30 Enti Gestori di C-DOM, UCPDOM e RSA Aperta a contratto, appositi contratti di scopo, come da schema allegato al presente provvedimento (All. 2), quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati in complessivi euro 3.151.585,00, risultano così ripartiti:

* euro 2.172.942,00 da destinarsi alle C-Dom di enti gestori già a contratto

* euro 709.326,00 da destinarsi alle CP-Dom di enti gestori già a contratto

* euro 269.317,00 da destinarsi alle RSA aperta di enti gestori già a contratto

e troveranno copertura nel finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2023, come specificato nella DGR XII/715/2023;

- di rinviare, altresì, a successivo provvedimento, a seguito della validazione a consuntivo del flusso di erogazione da parte del competente livello regionale, la liquidazione delle risorse agli Enti erogatori a contratto, risultati assegnatari che abbiano rispettato tutte le condizioni previste negli accordi contrattuali di cui trattasi;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Direttore Dipartimento PAAPSS Dr. Stefano Boni che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario.

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di escludere, a seguito delle verifiche effettuate dalla SSD Gestione dei contratti con gli erogatori, la domanda dell'Ente gestore "Comune di Ferrera Erbognone" in quanto, pur avendo presentato la domanda di adesione entro i termini stabiliti, non risulta a contratto per la RSA Aperta e pertanto non può partecipare alla ripartizione dei fondi dell'80% consentita soltanto agli Enti già a contratto;

2. di approvare l'elenco degli Enti Gestori a contratto risultati idonei (n. 30) e il relativo piano di riparto delle risorse, di cui all'All. n. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stipulare e sottoscrivere con n. 30 Enti Gestori di C-DOM, UCPDOM e RSA Aperta a contratto, appositi contratti di scopo, come da schema allegato al presente provvedimento (All. 2), quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati in complessivi euro 3.151.585,00, risultano così ripartiti:

- * euro 2.172.942,00 da destinarsi alle C-Dom di enti gestori già a contratto
- * euro 709.326,00 da destinarsi alle CP-Dom di enti gestori già a contratto
- * euro 269.317,00 da destinarsi alle RSA aperta di enti gestori già a contratto

e troveranno copertura nel finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2023, come specificato nella DGR XII/715/2023;

5. di rinviare, altresì, a successivo provvedimento, a seguito della validazione a consuntivo del flusso di erogazione da parte del competente livello regionale, la liquidazione delle risorse agli Enti erogatori a contratto, risultati assegnatari che abbiano rispettato tutte le condizioni previste negli accordi contrattuali di cui trattasi;

6. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

All. 1- Elenco Enti gestori che hanno aderito al contratto di scopo e relativo riparto

All. 2- Schema di contratto

7. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

8. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Lorella CECCONAMI

(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi.

Pavia lì 21/09/2023

Il Funzionario addetto

ENTE GESTORE	Codice L1	C-DOM	cudes ante riclassificazione	cudes post riclassificazione	Budget 2023	Budget CDOM di scopo	CURE PALLIATIV	cudes	Budget 2023	Budget Cure Palliative di scopo	RSA APERTA	cudes	Budget 2023	Budget RSA Aperta di scopo	N. TOT. ENTI	30
Cooperativa Arcobaleno	690769										X	328004860	169.759,00	28.528,00		
Co.Esistenza	125468	X	328016280	328091796	39.617,26	12.943,00										
Aqua	732576	X	328016303	328092228	1.350,29	441,00										
Concordia	690450										X	328002090	67.963,65	11.421,00	C-DOM	22
Pii Istituti Unificati	690492	X	328690492	328091962	300.813,72	98.279,00									CURE PALLIATIVE	8
Pii Istituti Unificati	690492						X	328018189	38.060,08	10.438,02					rsa APERTA	18
Pii Istituti Unificati	690492										X	328004869	127.026,35	21.347,00		
Fondazione San Germano	690480	X	328016207	328092094	131.159,45	42.851,00										
Fondazione San Germano	690480										X	328002054	23.458,67	3.942,00		
Consorzio Domicare	732583	X	328016337	328092204	395.075,79	129.076,00										
Coopselios	690790	X	328690790	328091947	308.174,03	100.684,00										
Coopselios	690790						X	328018205	215.913,76	59.214,57						
Coopselios	690790										X	328004830	69.251,73	11.638,00		
Finisterre	732607	X	328016354 - 328016151	328092093	449.509,69	146.860,00										
Finisterre	732607						X	328018341	195.925,55	53.732,78						
Fondazione Varni Agnetti	691105	X	328016120	328091868	140.756,08	45.987,00										
Fondazione Varni Agnetti	691105										X	328002103	101.347,84	17.032,00		
In Cammino	731566						X	328018044	247.839,68	67.970,29						
Fondazione Marzotto	690606										X	328002191	69.443,40	11.670,00		
ASP Pezzani	691447										X	328002211	6.283,09	1.056,00		
ASP Pezzani	691447										X	328002066	6.609,89	1.111,00		
Lo Scigno Magico	732594	X	328016174	328092037	19.599,75	6.403,00										
Punto Service	691806	X	328016170	328092099	1.107.522,28	361.841,00										
ASP Pavia	690361	X	328690361	328092089	181.622,33	59.338,00										
ASP Pavia	690361										X	32803543	541.783,50	91.048,00		
Il Focolare società cooperativa sociale ONLUS	732587	X	328016121	328092176	218.782,10	71.479,00										
Il Focolare società cooperativa sociale ONLUS	732587						X	328018206	39.137,92	10.733,61						
Il Focolare s.r.l.	690432										X	328002110	50.380,90	8.467,00		
Associazione Lino Sartori	732595	X	328016342	328092096	518.368,67	169.357,00										
Associazione Lino Sartori	732595						X	328018521	1.473.648,33	404.149,57						
Azienda Speciale Multiservizi di Vigevano	691720	X	328016232	328091976	149.109,63	48.716,00										
Azienda Speciale Multiservizi di Vigevano	691720										X	328002148	86.296,72	14.502,00		
Maugeri	690032						X	328026761	188.891,77	51.803,76						
Mh Health Center	143490	X	328016290	328092091	161.563,36	52.785,00										
ADI Sanitas	732589	X	328016271	328092387	63.697,68	20.811,00										
Galeno Servizi Assistenziali	732590	X	328016272	328091942	1.003.739,19	327.933,00										
Fondazione Conte Franco Cella	690840	X	328690840	328091913	482.919,74	157.776,00										
Fondazione Conte Franco Cella	690840						X	328018381	186.994,37	51.283,40						
Società Demetra SRL	730824	X	328016175	328092247	63.981,79	20.904,00										
Società Demetra SRL	730824										X	328002165	9.043,79	1.520,00		
Croce di Malta	690869										X	3280002227	20.386,32	3.426,00		
Croce di Malta	690869										X	3280002122	81.028,19	13.617,00		
Croce di Malta	690869										X	3280002199	11.598,59	1.949,00		
Croce di Malta	690869										X	3280002127	149.914,45	25.193,00		
Villa Esperia	690272	X	328016234	328091951	338.932,46	110.733,00										
Centro Medico RO.PA.RI.	690352	X	328016176	328016176	307.264,33	100.387,00										
Pia Famiglia Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro	690532										X	328002156	11.007,04	1.850,00		
Mosaico Home Care SRL	732569	X	328016267	328092098	267.384,79	87.358,00										
Totale					6.650.944,41	2.172.942,00			2.586.411,46	709.326,00			1.602.583,12	269.317,00		

CONTRATTO DI SCOPO PER L'ACQUISTO DI CURE DOMICILIARI A VALERE SULLE RISORSE DI PNRR DI CUI ALLA DGR XII/715 DEL 24/07/2023 PER CONCORRERE ALL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI INVESTIMENTO PNRR M6C1 1.2.1 "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA"

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Pavia in Viale Indipendenza n. 3, CF/P.IVA 02613260187, nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott.ssa Lorella Ceconami nata a Torrita di Siena (SI) il 09/08/1959, domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 nell'ambito della Missione 6 "Salute", prevede il sub-investimento 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI), individuando il relativo target comunitario M6C1-6 che prevede al T2-2026 l'«Aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni. Per raggiungere tale obiettivo dovrà essere aumentato di almeno 800.000 unità entro il 2026 il numero di persone di età superiore ai 65 anni che ricevono assistenza domiciliare»;

il Decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2023 concernente la ripartizione delle risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023:

- definisce all'art. 2) i soggetti attuatori dell'obiettivo di investimento prevedendo che:
 - le risorse di cui all'art. 1, sono ripartite a favore delle regioni e delle province autonome in qualità di soggetti attuatori;
 - le Regioni, in quanto soggetti attuatori, richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP, per gli interventi sotto la voce: «PNRR M6C11.2.1 assistenza domiciliare»;
- disciplina all'art. 3 le condizioni per l'erogazione delle risorse a valere sulla Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare a favore dei soggetti attuatori;
- approva l'allegato 1) recante la ripartizione delle risorse per l'investimento M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura (ADI)", individuando per ciascuna annualità del programma i target intermedi e il target finale legati al raggiungimento dell'obiettivo a livello nazionale e per ciascuna Regione e precisamente, a livello nazionale:
 - il target finale dell'obiettivo a livello nazionale prevede l'incremento atteso di n. 808.827 prese in carico in assistenza domiciliare di assistiti over 65 anni a partire dalla baseline del 2019;



- prevede risorse complessive a livello nazionale al 31/12/2025 pari a euro 1.599.809.757, di cui per euro 500.028.624 a valere sulle risorse di cui al DL 34/2020 e per euro 1.099.781.133 a valere sulle risorse del PNRR;
- prevede che l'avanzamento nell'attuazione dei target intermedi e finali del sub investimento in oggetto da parte delle Regioni è misurato dall'indicatore relativo al n. di assistiti over 65 anni trattati in assistenza domiciliare in rapporto alla popolazione anziana calcolato attraverso il flusso SIAD alimentato nell'ambito dell'NSIS;

nell'ambito dell'allegato 1) al Decreto del Ministro della salute del 23 gennaio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023 :

- il target finale dell'obiettivo assegnato a Regione Lombardia prevede l'incremento atteso di n. 133.839 prese in carico in assistenza domiciliare di assistiti over 65 anni a partire dalla baseline del 2019 di 92.551, per un numero complessivo atteso al T2 del 2026 di persone in carico over 65 anni di 226.390 con riferimento all'assistenza domiciliare erogata a tutto il 31/12/2025;
- prevede risorse complessive al 31/12/2025 pari a euro 264.724.518, di cui per euro 67.137.326 a valere sulle risorse di cui ai commi 4 e 5 (parziale) dell'art. 1 del DL 34/2020 e per euro 197.587.192 a valere sulle risorse del PNRR;

la DGR XII/715 del 24/07/2023:

- ha assunto, nell'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale, determinazioni per la regolamentazione dell'azione finalizzata a concorrere alla realizzazione dell'obiettivo di investimento di PNRR Missione 6 Componente 1 sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI) attraverso l'acquisto di prestazioni di cure domiciliari dalla rete d'offerta pubblica e privata accreditata ai sensi delle DGR XI/6867/2022 (C-DOM) ivi comprese le cure domiciliari erogate in regime di RSA Aperta e dalla rete pubblica e privata per l'erogazione di cure palliative domiciliari ex DGR XI/5918/2016;
- ha previsto, nell'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale, che gli enti gestori accreditati per cure domiciliari, ivi comprese quelle erogate in regime di RSA aperta, e gli enti gestori accreditati per cure palliative domiciliari possono accedere alla stipula con la ATS di accreditamento di un contratto di scopo per l'erogazione a carico delle risorse di PNRR di prestazioni di cure domiciliari finalizzate a concorrere all'attuazione dell'obiettivo di investimento PNRR Missione 6 "Salute" sub-investimento 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI) definito per Regione Lombardia con Decreto del 23 gennaio 2023 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2023) e declinato sui singoli territori di ASST da Regione Lombardia con nota prot. G1.2023.0012092 del 30/03/2023;
- ha definito all'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale, nell'ambito dello stanziamento delle risorse di PNRR definito dal Decreto del 23 gennaio 2023 per il 2023, il riparto per ATS e la corrispondente sotto assegnazione teorica per ASST e ha definito nell'allegato 1) le regole per la gestione del circuito economico delle risorse del PNRR da parte delle ATS, precisamente disponendo:
 - che il contratto di scopo per l'attuazione del PNRR per i gestori non già a contratto ordinario prevede una remunerazione a valere sulle risorse del PNRR da riconoscere sulla base dell'effettiva rendicontazione (secondo la

frequenza prevista dagli appositi calendari), mediante emissione di fattura che deve recare chiaramente l'indicazione del CUP E89G21000020006 del progetto legato all'obiettivo di investimento di PNRR in oggetto;

- che gli enti gestori già a contratto per C-DOM, ivi compresi i contratti per cure domiciliari erogate in regime di RSA aperta, nonché gli enti gestori a contratto per Cure palliative domiciliari e titolari di budget sulle risorse del FSR ordinario che abbiano sottoscritto il contratto di scopo sulle risorse del PNRR, possano erogare e rendicontare cure domiciliari a carico delle risorse di PNRR solo a condizione dell'eventuale previo esaurimento delle risorse di FSR legate al contratto ordinario;
- il soggetto gestore di **Unità d'Offerta... codice Cudes regionale**, accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale delle strutture accreditate, le prestazioni a contratto indicati e riportati nell'allegata scheda di budget di cui all'art 4;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono

riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.

Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a erogare a favore di assistiti over 65 anni prestazioni sociosanitarie di*:

- cure domiciliari secondo il regime di cui alla DGR XI/6867/2022;
- cure domiciliari in regime di RSA aperta di cui alla DGR XI/7769/2018;
- cure domiciliare secondo il regime delle cure palliative domiciliari di cui alla DGR X/5918/2016 e successive integrazioni assunte con DGR XI/1046/2019

*(scegliere la tipologia di cure domiciliari oggetto del presente contratto di scopo)

entro il valore di budget di PNRR definito in applicazione dell'allegato 1) alla DGR di approvazione del presente schema tipo di contratto, ai fini del concorso al raggiungimento dell'obiettivo di investimento PNRR M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura".

2. Nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
3. La cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:

- a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
- b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
- c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;

- d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
- e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;
- f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;
- g) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;
- h) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- i) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;
- l) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure legate alle prestazioni oggetto del presente contratto;
- m) garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale impiegato per l'attività di RSA aperta, completo della specifica della professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori.
2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
3. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di

Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.

4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:
 - a) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
 - b) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;
 - c) il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
 - a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) l'insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;

- b) che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.
4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. Il soggetto gestore si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse. Parimenti collabora all'effettuazione di controlli in loco diretti a verificare la regolarità dei procedimenti sottesi all'utilizzo delle risorse del programma e all'organizzazione delle attività dirette ad implementare le cure domiciliari a livello distrettuale. Tali controlli potranno essere esercitati sia dalla regione che dal livello nazionale e/o comunitario.
6. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Tariffe applicabili, sistema di rendicontazione e pagamenti

1. La remunerazione oggetto del presente contratto è riferita alle prestazioni erogate in regime di SSR a valere sulle risorse di PNRR a favore di utenti residenti in Lombardia over 65 anni e agli utenti stranieri over 65 anni che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti. Alle prestazioni di cure domiciliari erogate in forza del presente contratto di scopo si applicano le stesse tariffe previste dallo specifico quadro regolatorio regionale di riferimento a valere sul FSR.

2. Il riconoscimento economico delle prestazioni erogate è subordinato all'assolvimento del debito informativo specifico per ogni tipologia di cure domiciliari e precisamente come di seguito indicato:
 - A) gli enti gestori già contrattualizzati procedono anche in relazione alle prese in carico riferite ai contratti di scopo PNRR alla rendicontazione dei livelli di produzione attraverso gli specifici flussi informativi secondo le ordinarie regole già previste;
 - B) gli enti gestori solo accreditati che sottoscrivono un contratto di scopo PNRR procedono alla rendicontazione dei livelli di produzione attraverso:
 - il flusso CP per l'erogazione di cure palliative domiciliari secondo le tempistiche e le regole ordinarie;
 - il flusso SIAD ed FE per l'erogazione di cure domiciliari attraverso unità d'offerta in regime di C-Dom, secondo le tempistiche e le regole ordinarie. La remunerazione è riconosciuta con cadenza trimestrale a fronte della rendicontazione legata al flusso FE (primo invio). I valori definitivi ai fini del riconoscimento dell'esercizio 2023 verranno calcolati sulla base del flusso FE entro il limite del budget sottoscritto a titolo di PNRR;
 - il flusso Rsa Aperta per l'erogazione di cure domiciliari in regime di RSA aperta, secondo le tempistiche e le regole ordinarie. La remunerazione è riconosciuta con cadenza trimestrale a fronte della rendicontazione del relativo flusso.
3. Gli Enti Gestori di cure domiciliari, di RSA Aperta e di cure palliative domiciliari già a contratto ordinario sul FSR che aderiscono alla stipula del contratto di scopo sul PNRR, procedono, entro i limiti del budget di scopo sottoscritto, all'emissione di una fattura annuale a chiusura dell'esercizio 2023 per il riconoscimento dell'eventuale iperproduzione sul contratto ordinario legata alle prestazioni di cure domiciliari erogate a favore delle prese in carico di persone over 65 anni. La fattura deve recare l'indicazione del CUP di progetto n. **E89G21000020006**. Trovano in ogni caso piena applicazione le determinazioni di cui al paragrafo 4) dell'allegato 1 alla DGR XII/715 del 24/07/2023 in tema di eventuale processo di rimodulazione.
4. Gli Enti Gestori di cure domiciliari, di RSA Aperta e di cure palliative domiciliari titolari del solo contratto di scopo provvedono all'emissione della fattura mensile o trimestrale in ragione della produzione effettivamente erogata e rendicontata attraverso i flussi informativi previsti al comma 2 del presente articolo nonché all'emissione, entro i limiti del budget di scopo sottoscritto, della fattura a congruaglio sull'esercizio 2023 per le prestazioni di cure domiciliari erogate a favore di persone over 65 anni, tenuto conto dei valori definitivi 2023 calcolati sulla base dei flussi definitivi di riferimento entro il limite del budget sottoscritto a titolo di PNRR. Le fatture devono riportare l'indicazione del CUP di progetto n. **E89G21000020006**. Trovano in ogni caso piena applicazione le determinazioni di cui al paragrafo 4) dell'allegato 1 alla DGR XII/715 del 24/07/2023 in tema di eventuale processo di rimodulazione.
5. Il valore del budget del contratto di scopo non concorre all'eventuale budget di filiera sottoscritto dall'ente gestore.

6. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
7. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso.
8. Le tariffe corrisposte a carico sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Articolo 5 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì a adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 6 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la



continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 7 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.

Articolo 8 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 9 Durata

1. Il presente contratto ha validità decorrente dalla data di stipula al 31.12.2023 ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute e tenendo conto della dinamica di attuazione dei target legati all'obiettivo di investimento PNRR ADI come previsto dalla DGR XII/715 del 24/07/2023, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
 - c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
 - d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;



- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
 - f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:
- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
 - b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
 - c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 11 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 12 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze legate al Covid 19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme



alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 13 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto

ATS DI PAVIA

Il Direttore Generale

Dott.ssa Lorella Cecconami

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante

(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 7 Clausola di manleva

art. 8 Clausola di salvaguardia

Allegato 1
SCHEDA DI BUDGET

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA

CONTRATTO DI SCOPO PNRR M.6C.1 SUB-INVESTIMENTO M6C1 1.2.1. "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA" CUP E89G21000020006

Codice CUDES* C-DOM
Codice CUDES RSA APERTA
Codice CUDES UCP-DOM

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

--

Validità dal

01/01/2023

al

31/12/2023

Riferimenti provvedimento ATS

--

STRUTTURA

Tipologia

--

Denominazione

--

ENTE GESTORE

Denominazione sociale

--

Comune sede legale

--

Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito
di rappresentanza legale)

--

Codice Fiscale

--

Partita IVA

--

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato

--

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DI PAVIA

Il Direttore Generale

Dott.ssa Lorella Cecconami

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante

(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

* Per l'ADI-UCDOM, indicare i Cudes ADI ante riclassificazione e quelli assegnati alla corrispondente UCDOM post riclassificazione.